



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E
PESCA, FORESTE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

ATC RI 1

Viale dei Flavi, 16

02100 Rieti (RI)

Pec: atcrietil@pec.it

e p.c.

**Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Area Caccia e Pesca
Sede**

**PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE N° 1/RI per ATC RI 1
Stagione venatoria 2023/2024**

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 07/09/2023 "Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2023-2024" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

VISTA la documentazione pervenuta dall'ATC RI 1 con lettera di trasmissione n. 892 del 18/09/2023, acquisita il 18/09/2023, ns. prot. n. 1019153, consistente in:

- due copie cartacee delle cartografie delle zone (Carta Tecnica Regionale - formato A 3) rilegate per singolo Distretto;
- una copia della relazione di delimitazione delle zone vocate alla caccia al cinghiale in braccata e in girata;
- un CD con riportate le cartografie delle zone per i singoli Distretti;

VISTA la nota n. 1036725 del 21/09/2023 con la quale la scrivente Area Decentrata ha richiesto alcuni chiarimenti all'ATC RI 1 in merito a:

- eventuali osservazioni fatte dai Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio dell'ATC RI 1 sulle zone di caccia al cinghiale;
- esclusione dalle zone di tutti i cammini religiosi e delle aree percorse dal fuoco;
- motivazioni per le quali con la zonizzazione 2023/2024 non siano state inserite nuove zone di girata;
- sostenibilità della caccia in braccata nelle zone con superfici comprese tra i 16 ed i 20 ettari.

VISTA la proposta del funzionario incaricato del 25/09/2023 alla validazione delle zone di caccia in braccata e in girata delimitate dall'ATC RI 1;

PREMESSO che:

- le aree individuate (aree vocate per la caccia in braccata e girata) dall'ATC RI 1 rispetto a quanto validato la scorsa stagione venatoria non hanno subito modifiche di rilievo fatta eccezione per le zone n. 57 e 64 del Distretto 5, per la prima si è avuto un incremento delle superficie di Ha 135 mentre per la seconda una diminuzione di Ha 163;

- l'ATC nelle note 892 del 18/09/2023 e n. 900 del 21/09/2023 ha fatto presente che:

* *Le zone cartografate presentate per l'approvazione non riportano al loro interno impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie ed impianti produttivi*;

* *"... solo il Comune di Selci segnalava la via di Francesco, direzione Tiberina e si è provveduto allo scorporo della stessa che interessava la zona di Girata n. 43 suddivisa in due sottozone;*

* *"sono stati esclusi i percorsi religiosi del cammino di Francesco e di San Benedetto comunicati dai Sindaci*";

* *"Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco oltre alla consultazione del geoportale incendi boschivi nelle segnalazioni pervenute non si evincono nuove aree eccetto che una piccola area nel comune di Cantalice di circa 3 Ha che ricadeva nella zona 35 ed è stata esclusa ..."*;

* *"Premesso che non tutte le zone di girata cartografate vengono richieste ogni anno, considerato che il disciplinare è stato deliberato in data 7 settembre, non ci sono stati i tempi tecnici per l'individuazione di nuove zone di girata"*;

* *"... nelle sottozone ricomprese tra i 16 e 20 ettari le braccate al loro interno saranno effettuate con il numero minimo di cacciatori consentiti dal disciplinare"*;

CONSIDERATO che:

- la superficie delle zone di caccia in braccata, rispetto alla scorsa stagione venatoria, sono state ridotte, sia pure in materia non rilevante;

- per quanto riscontrabile dalle cartografie presentate, le zone non sembrano presentare criticità rispetto a quanto previsto dal disciplinare;

- le zone cartografate con superfici superiori ai 600 ettari non superano il 20% delle zone totali da assegnare;

CONSIDERATO quanto sopra

DECRETA LA VALIDAZIONE

delle seguenti zone vocate per la caccia al cinghiale in braccata e in girata individuate dall' ATC RI/1:

**ZONE DI CACCIA IN BRACCATA ATCI RI 1
2023/2024**

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE RICHIESTA Ha	VALIDAZIONE
RI/1	1	1	453	Si
RI/1	1	2	593	Si
	1	sottozona 2 a	248	Si
		sottozona 2 b	345	Si
RI/1	1	3	598	Si
		sottozona 3 a	224	Si
		sottozona 3 b	243	Si
		sottozona 3 c	131	Si



RI/1	1	4	599	Si
		<i>sottozona 4 a</i>	415	Si
	1	<i>sottozona 4 b</i>	68	Si
		<i>sottozona 4 c</i>	116	Si
RI/1	1	5	593	Si
RI/1	1	7	563	Si
		<i>sottozona 7 a</i>	313	Si
		<i>sottozona 7 b</i>	67	Si
		<i>sottozona 7 c</i>	183	Si
RI/1	1	9	964	Si
RI/1	1	12	499	Si
		<i>sottozona 12 a</i>	483	Si
		<i>sottozona 12 b</i>	16	Si
RI/1	1	13	597	Si
		<i>sottozona 13 a</i>	363	Si
		<i>sottozona 13 b</i>	234	Si
RI/1	1	15	809	Si
		<i>sottozona 15 a</i>	279	Si
		<i>sottozona 15 b</i>	530	Si
RI/1	2	6	598	Si
		<i>sottozona 6 a</i>	341	Si
		<i>sottozona 6 b</i>	71	Si
		<i>sottozona 6 c</i>	186	Si
RI/1	2	8	385	Si
		<i>sottozona 8 a</i>	220	Si
		<i>sottozona 8 b</i>	165	Si
RI/1	2	16	598	Si
		<i>sottozona 16 a</i>	580	Si
		<i>sottozona 16 b</i>	18	Si
RI/1	2	18	591	Si
RI/1	2	19	598	Si
RI/1	2/3	20 (ha 1170)	626 (superficie all'interno del distretto 2)	Si
RI/1		<i>sottozona 20 a</i>	920	Si
RI/1		<i>sottozona 20 b</i>	250	Si
RI/1	2	22	557	Si
RI/1	2	27	599	Si
RI/1	2	33	593	Si
		<i>sottozona 33 a</i>	481	Si
		<i>sottozona 33b</i>	112	Si
RI/1	3	10	599	Si
		<i>sottozona 10 a</i>	467	Si
		<i>sottozona 10 b</i>	132	Si
RI/1	3	11	769	Si
		<i>sottozona 11 a</i>	620	Si
		<i>sottozona 11 b</i>	149	Si
RI/1	3	14	884	Si
RI/1	3/2	20	544 (superficie all'interno del distretto 3)	Si
		<i>sottozona 20 a</i>	920	Si
		<i>sottozona 20 b</i>	250	Si
RI/1	3	24	599	Si
RI/1	3	26	598	Si



		sottozona 26 a	303	Si
		sottozona 26 b	252	Si
		sottozona 26 c	43	Si
RI/1	3	30	511	Si
RI/1	3	35	583	Si
RI/1	3	139	349	Si
RI/1	4	21	884	Si
		sottozona 21 a	572	Si
		sottozona 21 b	257	Si
		sottozona 21 c	55	Si
RI/1	4	23	812	Si
RI/1		sottozona 23 a	534	Si
		sottozona 23 b	278	Si
RI/1	4	28	943	Si
		sottozona 28 a	473	Si
		sottozona 28 b	258	Si
		sottozona 28 c	177	Si
		sottozona 28 d	35	Si
RI/1	4	31	391	Si
RI/1	4	32	596	Si
RI/1	4	34	473	Si
		sottozona 34 a	402	Si
		sottozona 34 b	71	Si
RI/1	4	36	539	Si
		sottozona 36 a	293	Si
		sottozona 36 b	222	Si
		sottozona 36 c	24	Si
RI/1	4	40	583	Si
RI/1	4	58	900	Si
RI/1	5	53	594	Si
RI/1	5	54	392	Si
		sottozona 54 a	328	Si
		sottozona 54 b	64	Si
RI/1	5	57	598	Si
		sottozona 57 a	406	Si
		sottozona 57 b	192	Si
RI/1	5	64	407	Si
RI/1	6	42	535	Si
		sottozona 42 a	269	Si
		sottozona 42 b	266	Si
RI/1	6	44	201	Si
		sottozona 44 a	63	Si
		sottozona 44 b	50	Si
		sottozona 44 c	44	Si
		sottozona 44 d	44	Si
RI/1	6	45	238	Si
		sottozona 45 a	142	Si
		sottozona 45 b	23	Si
		sottozona 45 c	48	Si
		sottozona 45 d	25	Si
RI/1	6	47	565	Si
		sottozona 47 a	262	Si
		sottozona 47 b	148	Si
		sottozona 47 c	107	Si



		sottozona 47 d	48	Si
RI/1	6	48	545	Si
RI/1	6	51	330	Si
		sottozona 51 a	272	Si
		sottozona 51b	20	Si
		sottozona 51 c	38	Si
RI/1	6	59	599	Si
		sottozona 59 a	384	Si
		sottozona 59 b	113	Si
		sottozona 59 c	16	Si
		sottozona 59 d	86	Si
RI/1	6	65	586	Si
RI/1		sottozona 65 a	271	Si
RI/1		sottozona 65 b	94	Si
RI/1		sottozona 65 c	50	Si
RI/1		sottozona 65 d	171	Si
RI/1	6	82	599	Si
		sottozona 82 a	394	Si
		sottozona 82 b	205	Si
RI/1	7	88	586	Si
RI/1	7	97	579	Si
		sottozona 97 a	417	Si
		sottozona 97 b	80	
		sottozona 97 c	82	Si
RI/1	7	102	388	Si
		sottozona 102 a	287	Si
		sottozona 102 b	34	Si
		sottozona 102 c	67	Si
RI/1	7	111	174	Si
		sottozona 111 a	113	Si
		sottozona 111 b	31	Si
		sottozona 111 c	30	Si
RI/1	7	116	299	Si
		sottozona 116 a	147	Si
		sottozona 116 b	152	Si
RI/1	8	77	590	Si
RI/1	8	78	359	Si
RI/1	8	85	590	Si
		sottozona 85 a	184	Si
		sottozona 85 b	39	Si
		sottozona 85 c	233	Si
		sottozona 85 d	134	Si
RI/1	8	86	595	Si
RI/1	8	89	554	Si
		sottozona 89 a	216	Si
		sottozona 89 b	308	Si
		sottozona 89 c	30	Si
RI/1	8	92	450	Si
		sottozona 92 a	405	Si
		sottozona 92 b	45	Si
RI/1	8	95	443	Si
		sottozona 95 a	425	Si
		sottozona 95 b	18	Si
RI/1	8	96	398	Si



		<i>sottozona 96 a</i>	<i>281</i>	Si
		<i>sottozona 96 b</i>	<i>117</i>	Si
RI/1	8	103	544	Si
		<i>sottozona 103 a</i>	<i>285</i>	Si
		<i>sottozona 103 b</i>	<i>113</i>	Si
		<i>sottozona 103 c</i>	<i>146</i>	Si
RI/1	8	140	235	Si
		<i>sottozona 140 a</i>	<i>173</i>	Si
		<i>sottozona 140 b</i>	<i>62</i>	Si

**ZONE DI CACCIA IN GIRATA ATCI RI 1
2023/2024**

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE RICHIESTA Ha	
RI/1	3	63	52	Si
RI/1	6	46	102	Si
		<i>sottozona 46 a</i>	<i>7</i>	Si
		<i>sottozona 46 b</i>	<i>21</i>	Si
		<i>sottozona 46 c</i>	<i>20</i>	Si
		<i>sottozona 46 d</i>	<i>13</i>	Si
		<i>sottozona 46 e</i>	<i>14</i>	Si
		<i>sottozona 46 f</i>	<i>9</i>	Si
		<i>sottozona 46 g</i>	<i>4</i>	Si
		<i>Sottozona 46 h</i>	<i>14</i>	Si
RI/1	6	43	146	Si
		<i>sottozona 43 a</i>	<i>60</i>	Si
		<i>sottozona 43 b</i>	<i>24</i>	Si
		<i>sottozona 43 c</i>	<i>11</i>	Si
		<i>sottozona 43 d</i>	<i>21</i>	Si
		<i>Sottozona 43 e</i>	<i>7</i>	Si
		<i>Sottozona 43 f</i>	<i>8</i>	Si
		<i>Sottozona 43 g</i>	<i>15</i>	Si
RI/1	7	55	25	Si
		<i>sottozona 55 a</i>	<i>15</i>	Si
		<i>sottozona 55 b</i>	<i>10</i>	Si

Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 1, al momento dell'assegnazione delle zone, a ricordare ad ogni capo squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2023/2024 (Decreto del Presidente della Regione n. T00135 del 20/07/2023, Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2023-2024 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 07/09/2023).

Si riportano di seguito integralmente le misure di sicurezza presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “Misure di sicurezza nell’esercizio della caccia alla specie cinghiale”:



1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.
2. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i canai possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani.
3. È fatto divieto:
 - a) di sparare all'infrasco senza avere la perfetta visione dell'animale;
 - b) lungo le linee delle poste;
 - c) all'animale distante più di cento metri;
 - d) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;
 - e) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un poggio.
4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell'inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la "posta" ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.
5. Ai fini della sicurezza, in casi particolari (es. per migliorare la visibilità delle poste stesse, per rendere più sicuro e agevole il tiro, ecc.), le poste possono essere disposte al di fuori (massimo 50 metri) della zona cartografata di braccata/girata.
6. Ai fini della sicurezza è consentito l'uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.

Si invita inoltre l'ATC, sempre ai fini della sicurezza, di ricordare ai capi squadra, oltre quanto previsto dal Disciplinare, anche quanto riportato dalla normativa nazionale (L. 157/92) e da quella regionale (L.R. n. 17/95") di cui per quest'ultima si riportano di seguito i principali commi dell'art. 37 "Divieti" della L.R. n. 17/95:

"1. A norma dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

...

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

...

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

...

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, ...;

...

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;"



REGIONE
LAZIO

Si raccomanda infine che, a seguito della recrudescenza nel nostro Paese della PSA (peste suina africana), l'ATC dia seguito a quanto più volte indicato dall'ISPRA nei propri pareri di competenza per la caccia di selezione al cinghiale: "... *necessità che codesto ATC RI ... dia opportune indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Servizi Veterinari delle Asl localmente competenti, ...). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio*".

Per quanto non riportato nella presente proposta si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DELL'ADA LAZIO NORD
(Dott. Giovanni Carlo LATTANZI)